

## **ALLEGATO 1) ALLA NOTA INFORMATIVA..**

<b>Iter procedurale per il perfezionamento dell'operazione di cessione pro-soluto dei crediti scaduti verso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana.</b>
--

Le imprese con sede legale o operativa in Italia, di qualsiasi dimensione, interessate allo smobilizzo dei propri crediti scaduti verso Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) della Toscana per perfezionare l'operazione di cessione di credito debbono:

1. Inoltare richiesta di certificazione del proprio credito scaduto sull'apposita piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal D.M. 25 giugno 2012, come modificato dal D.M. 19 ottobre 2012, ovvero accedendo al seguente sito internet:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>;

- 
2. Contattare uno degli intermediari, tra quelli indicati nella nota informativa e seguire le istruzioni che saranno fornite dagli stessi per pervenire alla conclusione del contratto (o dei contratti) di cessione di credito. La stipula del/i contratti dovrà comunque avvenire, con l'applicazione, da parte dell'intermediario, della condizione di tasso massima pari a Euribor 1 mese + 3,00%. (L'intermediario potrà proporre di applicare il valore dell'Euribor 1 mese del giorno antecedente quello di stipula oppure, in alternativa, la media dell'Euribor 1 mese del mese precedente quello in cui avviene la stipula, secondo la prassi in uso presso l'intermediario stesso);

- 
3. Stipulare con l'intermediario prescelto, a mezzo di scrittura privata non autenticata – quindi senza alcun intervento di Notai, per effetto di quanto previsto dall'art. 38 del D.L. 66/2013 -, il contratto di cessione del/dei credito/i scaduto/i;

- 
4. Notificare la cessione del credito all'Ente debitore ceduto.

La forma della notifica è libera e non risulta necessario osservare le forme di notifica previste dall'ordinamento processuale.

Nel caso in cui il contratto di cessione sia stato stipulato a mezzo di scrittura privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, la cessione del credito diviene efficace ed opponibile all'Ente-debitore ceduto soltanto se entro il termine dei sette giorni dalla notifica, l'Ente debitore ceduto non abbia fatto opposizione alla cessione.

**Pertanto, nel caso in cui il contratto di cessione di credito venga stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata, il contratto diverrà efficace e vincolante soltanto dopo il decorso del termine di 7 giorni dalla data della notifica della cessione all'Ente debito ceduto.**

---